



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 23 febbraio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.S. GIOVENTU' SANTONOFRESE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali
(avverso decisioni merito gara Triparni/Santonofrese del 2.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 67 del 30.12.2003).
- 2) “ **U.S. PONTEVIGODARZERE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omessa sottoscrizione dell'appello
(avverso l'annullamento del tesseramento della calciatrice Elena Badalocchi in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003).
- 3) “ **U.S. PONTEVIGODARZERE** **RINVIATO** a nuovo ruolo
(avverso l'annullamento del tesseramento della calciatrice Mara Zabbeo in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003).
- 4) “ **U.S. PONTEVIGODARZERE** **RINVIATO** a nuovo ruolo
(avverso l'annullamento del tesseramento della calciatrice Elisa Blanda in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003).
- 5) “ **A.C. SERRESE** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Serrese/Fortitudo Lametia del 14.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004).

- 6) Reclamo G.S. NINFEA TORRELAGESE** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
(avverso decisioni merito gara Ninfea Torrelaghesi/Aquila S. Anna del 29.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004).
- 7) Ricorso per revocazione del calc. ANDREA BELLE'** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.5.2004 a seguito della gara Alpo Club 98/Alpo Bitumi del 2.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 19 del 5.11.2003).
- 8) Reclamo A.S. NOVA VIRTUS MONASTERACE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori:
- Francesco Surace fino al 14.2.2004
- Domenico Mammolenti fino al 30.4.2004
- Sergio Rava fino al 30.6.2004
- Pasquale Quaranta fino al 30.12.2004
e avverso l'ammenda di € 400,00 con diffida del campo a seguito della gara Nova Virtus/Chiaravalle del 14.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004).
- 9) “ SPORTING 2000** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte
(avverso decisioni merito gara Viola Club Romito/Sporting 2000 del 30.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)
- 10) “ S.S. CANOSA** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-1 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
(avverso decisioni merito gara Canosa/Sannicandro del 21.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004).
- 11) “ A.S.C. REAL CORIGLIANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n.1 C.G.S.,
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2005 inflitta ai calciatori Covello Santo e Garasto Enrico – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 25 del 14.1.2004).

12)Reclamo PROCURATORE FEDERALE

(avverso:

- la declaratoria del “non luogo a procedere” nei confronti del Sig. Pasquale Casillo;
- il proscioglimento dell’U.S. Avellino, rispettivamente per :
 - sig. Pasquale Casillo, violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S.
 - U.S. Avellino, violazione dell’art. 2 commi 3 e 4, per responsabilità oggettiva a seguito di deferimento dello stesso Procuratore Federale in occasione della gara Avellino/Napoli del 20.9.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti-Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004).

ACCOLTO, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata improcedibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per l’esame di merito

13) “ U.S. AVELLINO

avverso le sanzioni:

- dell’inibizione per mesi tre e l’ammenda di € 15.000,00 inflitta al Sig. Monachesi Stefano, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’ art. 47 Regolamento L.N.P. e alla circolare n. 17 L.N.P del 10.9.2003,
- dell’ammenda di € 15.000,00 all’U.S. Avellino per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.,per responsabilità oggettiva. a seguito di deferimento del Procuratore Federale in occasione della gara Avellino/Napoli del 20.9.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004).

RESPINTO

Roma 23 febbraio 2004